



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

# COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 7 APRILE 2009

## 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

### RECLAMO N. 97 della società S.S. REAL JONADI GIOVANI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 25.02.2009 (Ripetizione della gara - Sancalogerese – Real Jonadi Giovani del 7.2.2009).

### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;  
sentito il rappresentante della società reclamante;

### RILEVA

in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante.

Dal rapporto arbitrale con relativo supplemento dell'arbitro della gara Polisportiva Sancalogerese 05 - Real Jonadi Giovani del 7.2.2009, pienamente confermato dall'arbitro nel corso dell'odierna seduta, risulta che:

- al 44° del I tempo, sul risultato di 1-0 in favore del Real Jonadi Giovani, l'arbitro emetteva il triplice fischio, sospendendo definitivamente la gara "per le continue ed eccessive proteste verbali di alcuni giocatori della Polisportiva San Calogerese" e per l'entrata in campo, senza il consenso dell'arbitro, dell'allenatore della medesima società, Martino Francesco;
- l'arbitro, quindi, faceva rientro negli spogliatoi, laddove veniva raggiunto dai tesserati della società ospitante: Monteleone Domenico, calciatore con funzioni di capitano, Pontoriero Nazzareno, assistente arbitrale di parte, Stagno Antonino, dirigente accompagnatore ufficiale, Vangeli Saverio, calciatore, e, in un secondo momento, dall'allenatore Martino Francesco, i quali invitavano il direttore di gara a riprendere la gara, assicurandogli che avrebbero provveduto a sostituire i calciatori che nel corso della gara avevano "manifestato e creato lievi e spiacevoli malumori";
- l'arbitro precisa che in quei frangenti sopraggiungevano n.2 Carabinieri;
- il suddetto ufficiale di gara, quindi, si recava nello spogliatoio del Real Jonadi Giovani invitando i calciatori ed i dirigenti a riprendere la gara;
- i tesserati in questione, tuttavia, non accondiscendevano alla richiesta, non ritenendo sussistenti i presupposti per riprendere la gara: a questo punto, il massaggiatore della società suddetta, Carchedi Gabriele, provvedeva a ritirare i documenti di riconoscimento che si trovavano nello spogliatoio arbitrale;
- l'arbitro, avendo constatato che tutti gli altri tesserati del Real Jonadi Giovani si erano già allontanati, accompagnava il massaggiatore suddetto fuori dal campo "per assicurarsi della sua incolumità fisica".

A seguito dei fatti testè narrati, la Società San Calogerese chiedeva al Giudice Sportivo Territoriale di sanzionare la società avversaria con la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col risultato di 0-3, essendosi rifiutata di proseguire l'incontro. Il Giudice di I grado, esaminate le controdeduzioni della Società Real Jonadi e sciogliendo le riserve di cui al C.U. n.42/08, rigettava il reclamo della Società Sancalogerese e disponeva la ripetizione della gara, demandando gli atti alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia per quanto di competenza (cfr. C.U. n.45 del 25.02.2009 della Delegazione Provinciale di cui sopra).

Tale decisione veniva adottata sulla base delle seguenti considerazioni:

1) non vi erano condizioni pregiudizievoli per l'incolumità dell'arbitro tali da non consentirgli di riprendere la gara in piena indipendenza di giudizio;

2) "è privo di fondamento regolamentare il tentativo di tornare sulla propria decisione" da parte dell'arbitro, avendo lo stesso dichiarata conclusa anticipatamente la gara con l'emissione del triplice fischio finale, "per cui non è censurabile il diniego della società Real Jonadi Giovani di riprendere la gara, già inopinatamente dichiarata chiusa".

La reclamante, in questa sede, chiede che venga annullata la delibera del Giudice di prime cure e che venga sanzionata la società San Calogeresese con la perdita della gara *de qua*, sulla base della considerazione che la conclusione anticipata della gara, sancita con il triplice fischio, sarebbe da addebitare esclusivamente alla società suddetta.

Tuttavia, a parere di questa Commissione, la decisione del Giudice di primo grado di ordinare la ripetizione della gara appare corretta e dev'essere, quindi, confermata. Nella fattispecie in esame, infatti, non si ravvisa l'esistenza di una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo, requisiti questi, per consolidata giurisprudenza CAF, indispensabili a legittimare l'arbitro ad interrompere la gara, ex art.64 delle N.O.I.F..

Infatti, perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori o di dirigenti, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre, altresì, che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto, che abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità. Se così non fosse, precisa la C.A.F., ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a regolare conclusione. Quindi, il potere discrezionale che ha l'arbitro di sospendere la gara deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara oppure a non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Nel caso concreto, né "le continue ed eccessive proteste verbali" di alcuni calciatori della Sanalogeresese nei confronti dell'arbitro né l'entrata abusiva in campo dell'allenatore della medesima società, senza alcuna conseguenza, hanno determinato una situazione di grave turbativa, apparendo, piuttosto, risultanze di atteggiamenti indisciplinati momentanei, autonomamente esauritisi in un breve lasso di tempo.

A tal proposito, a parere della C.A.F., nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli di calciatori durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione non corrisponde ad una reale situazione di pericolo, rivelandosi, piuttosto, come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso.

Circostanza, questa, verificatasi nel caso in esame.

Il direttore di gara, infatti, ha emesso troppo frettolosamente il triplice fischio finale che ha decretato la sospensione definitiva dell'incontro, salvo poi ritornare sulla propria decisione in spregio ai dettami regolamentari; invece, avrebbe dovuto, correttamente, adottare i consequenziali provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati resisi responsabili delle proteste nei suoi confronti, riconducendo l'incontro sui binari della regolarità.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

#### **RECLAMO N. 98 della società F.C. CIRO'**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 25.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 350,00).**

#### **RECLAMO N. 99 del Sig. MARINCOLA Aldo (società F.C. CIRO')**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 25.02.2009 (Squalifica fino al 30.03.2011).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

#### RILEVA

In via preliminare di procedere alla riunione dei reclami nn. 98 e 99 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva, trattandosi di gravami relativi alla medesima gara;

che, all'esito della escussione dell'arbitro, lo stesso confermava i fatti relativamente allo schiaffo ricevuto da tergo ed alla mancata collaborazione da parte dei dirigenti di entrambe le società, mentre, relativamente all'autore dell'atto di violenza, poiché lo stesso è avvenuto, come detto, da dietro non ha potuto identificarlo;

che, pertanto, visto l'art. 3, punto 2 del C.G.S., il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra;

considerato, pertanto, che le sanzioni inflitte dal giudice di 1° grado vanno in parte modificate e visto l'art. 3, punto 2 del C.G.S.;

P.Q.M.

conferma la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la penalizzazione di DUE punti in classifica e l'ammenda;  
rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone per i provvedimenti a carico del capitano ai sensi dell'art. 3, punto 2 del C.G.S.;  
dispone incamerarsi la tassa del reclamo n° 98;  
dispone, altresì, restituirsi la tassa del reclamo n. 99.

**RECLAMO N. 100 della società A.S.D. BOCALE CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PILEIO Carmelo per CINQUE giornate).**

**RECLAMO N. 101 della società A.S. VALANIDI CALCIO GIOVANILE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 130,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CELIBATO Marco per CINQUE gare).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed i reclami;  
sentito il rappresentante della società A.S. Valanidi Calcio Giovanile;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

in via preliminare, che i due reclami in questione vanno qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva.  
Dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara Valanidi Calcio Giovanile - Bocale Calcio del 23.2.2009 e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell'odierna seduta, risulta quanto qui di seguito riportato:  
al 23° del II tempo, venivano espulsi dal direttore di gara i calciatori Celibato Marco (Valanidi Calcio Giovanile) e Pileio Carmelo (Bocale Calcio), per reciproci atti di violenza commessi a gioco fermo. Mentre i suddetti calciatori si accingevano ad abbandonare il terreno di gioco, sei sostenitori circa del Valanidi "aprivano le porte ed entravano sul terreno di gioco", dirigendosi verso il succitato calciatore Pileio del Bocale Calcio. Dopo averlo raggiunto, lo afferravano, tentando di sospingerlo verso gli spogliatoi. Dal che scaturiva "una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre" ivi compresi quelli in panchina.  
L'arbitro ha precisato, inoltre, di avere individuato i succitati calciatori Celibato e Pileio che continuavano a colpirsi reciprocamente ma di non aver potuto rilevare gli altri calciatori coinvolti nella rissa a causa della confusione venutasi a creare. Il direttore di gara, avendo constatato che la rissa proseguiva nonostante il prodigarsi dei dirigenti di entrambe le società per farla cessare, "non potendo ristabilire la calma in campo", decideva di sospendere definitivamente la gara (al 30° del II tempo).  
Il Giudice Sportivo Territoriale, alla luce dei fatti testé narrati, ha irrogato le seguenti sanzioni:  
- punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 ad entrambe le società;  
- ammenda di € 130,00 e diffida del campo alla Società Valanidi Calcio Giovanile;  
- squalifica per cinque gare ai calciatori Celibato Marco (Valanidi Calcio Giovanile) e Pileio Carmelo (Bocale Calcio).  
Le società reclamanti chiedono a questa Commissione di riformare la suddetta decisione, ordinando la ripetizione della gara, riducendo la squalifica ai rispettivi calciatori e, nel caso della Società Valanidi Calcio Giovanile, annullando le altre sanzioni.  
All'adita Commissione, tuttavia, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di sanzionare entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 appare corretta.  
Infatti, il direttore di gara, a causa della confusione venutasi a determinare e per salvaguardare la propria incolumità dato l'inevitabile clima di tensione esistente in campo, non riusciva ad adottare i consequenziali provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i partecipanti alla rissa che, peraltro, proseguiva nonostante il tentativo dei dirigenti delle due squadre di farla cessare. E, di conseguenza, sospendeva definitivamente la gara. Peraltro, il direttore di gara precisa espressamente che erano "venute meno le misure d'ordine garantite dalla società ospitante", non essendo presenti le Forze dell'Ordine. Va, inoltre, considerato che, dovendo notificare il provvedimento di espulsione ai calciatori coinvolti nella rissa, entrambe le società sarebbero rimaste con un numero inferiore a quello consentito dai regolamenti. Pertanto, essendo la responsabilità della suddetta sospensione definitiva da ascrivere ad entrambe le società, appare corretta la suddetta decisione del Giudice di I grado menzionata poc'anzi.  
Inoltre, appaiono congrue ed adeguate anche l'ammenda e la diffida del campo irrogate alla Società Valanidi Calcio Giovanile e le squalifiche inflitte ai calciatori Celibato Marco e Pileio Carmelo.

P.Q.M.

rigetta i reclami proposti dalla società A.S.D. Bocale Calcio e dalla società A.S. Valanidi Calcio Giovanile, disponendo incamerarsi la tassa versata da ognuna delle due società.

**RECLAMO N. 122 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica del campo di gioco per CINQUE giornate, DIECI punti di penalizzazione, ammenda di € 500,00, squalifica allenatore LO BIANCO Domenico fino al 25.03.2014, squalifica calciatori LO BIANCO Lorenzo, LO BIANCO Umberto, FRANZE' Domenico e GRILLO Armando fino al 30.06.2012, inibizione Sig. COSTA Pasquale fino al 30.06.2009).

**RECLAMO N. 123 del Sig. GRECO Leoluca (società F.C. Calcio a 5 MimmoPolistena)**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica per TRE gare effettive).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti la società reclamante ed il calciatore Greco Leoluca

## RILEVA

I due reclami vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

La reclamante impugna la decisione di cui in epigrafe chiedendo una rimodulazione delle sanzioni inflitte e nuova valutazione del ruolo avuto negli episodi addebitati dai calciatori Lo Bianco Umberto, Franzè Domenico e Grillo Amando Andrea: si sostiene difatti l'assoluta estraneità degli stessi mai menzionati nei rapporti dei due arbitri di gara.

Analogo approfondimento meriterebbe a dire della reclamante la posizione del dirigente Costa Pasquale.

Nel riunito reclamo Greco Leoluca si professa estraneo ai fatti imputatigli.

Quanto affermato non risponde al vero; i citati calciatori si sono resi responsabili dei gravi episodi di violenza loro addebitati tra l'altro perpetrati con premeditazione.

In particolare la lettura dei rapporti dei due arbitri, nonché le ulteriori risultanze istruttorie (relazione dell'arbitro della gara seguente presente negli spogliatoi), confermano che i calciatori hanno partecipato ad una delle aggressioni, quella verificatasi nel parcheggio, riconosciuti senza ombra di dubbio in particolare dal primo arbitro.

Anche la posizione del dirigente non può essere "alleggerita" avendo non solo omesso - per come il ruolo gli imponeva - ogni forma di assistenza agli arbitri ma addirittura manifestato compiacenza per la violenza cui aveva assistito (... "è la vostra giornata fortunata perché ve ne abbiamo date poche".....).

Analoga considerazione va espressa per il calciatore Greco, reo di abusivo ingresso nello spogliatoio degli arbitri al fine di proferire loro minacce.

E non differente deve essere la valutazione sulla congruità delle pene irrogate in primo grado, assolutamente conformi alla gravità degli episodi di violenza verificatisi, gravi, premeditati, vili e reiterati.

I reclami vanno pertanto entrambi rigettati.

P.Q.M.

Rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.

**RECLAMO N. 124 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica massaggiatore GRECO Giuseppe fino al 31.12.2010, squalifica calciatore MOSCATO Gregorio fino al 25.09.2009, squalifica calciatore POLIMENI Domenico fino al 25.04.2009).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

**RECLAMO N. 125 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 25.02.2009 (Omologazione della gara – Audace Decollatura – Motta Santa Lucia dell'8.3.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

La Società U.S. Motta Santa Lucia proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale avverso la regolarità della gara Audace Decollatura-Motta Santa Lucia dell'8.3.2009 per presunta posizione irregolare, fra gli altri, del calciatore Pane Gianluca, utilizzato dalla società Audace Decollatura nella gara in esame.

Il Giudice di prime cure, tuttavia, rigettava il reclamo, avendo accertato che "il calciatore Pane Gianluca, nato il 21.2.1978, e non il 22.2.1979 per come erroneamente indicato in distinta, risulta essere stato tesserato a favore della Società Audace Decollatura in data 24.10.2008" (cfr. C.U.n.49 del 18.3.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

Di conseguenza, veniva confermato il risultato acquisito sul campo: Audace Decollatura - Motta Santa Lucia 4 - 3.

La società U.S. Motta Santa Lucia propone reclamo a questa Commissione Territoriale avverso l'omologazione della gara decisa dal Giudice di primo grado, sostenendo che non si sia trattato di un mero errore materiale nella compilazione della distinta, ma che "da notizie assunte in Decollatura, non esiste alcun Pane Gianluca nato il 21.2.1978, nè tanto meno conosciuto, neanche rintracciabile da elenco telefonico". Quindi, conclude chiedendo l'irrogazione a carico della Società Audace Decollatura della punizione sportiva della perdita della gara in questione col punteggio di 0-3.

L'adita Commissione ha preso visione nel corso dell'odierna seduta della fotocopia della carta d'identità n.AO1865669 (rilasciata dal Comune di Decollatura), in atti, indicata sulla distinta di gara della Società Audace Decollatura quale documento di riconoscimento del calciatore Pane Gianluca nato il 22.2.1979.

Dall'esame del predetto documento è emerso che lo stesso appartiene, effettivamente, a Pane Gianluca nato a Soveria Mannelli (CZ) il 22.2.1979 (e residente a Decollatura-CZ), così come correttamente indicato nella distinta di gara.

Inoltre, la Commissione ha acquisito agli atti una certificazione del Comune di Decollatura attestante "che Pane Gianluca nato a Soveria Mannelli il 22.2.1979 e Pane Gianluca nato a Soveria Mannelli il 21.2.1978 si identificano nella stessa persona e che le esatte generalità risultanti dai Registri dello Stato Civile e dell'Anagrafe sono: Pane Gianluca, nato a Soveria Mannelli il 22.2.1979".

In conclusione, appare evidente che nel caso in esame si è verificato un errore di trascrizione della data di nascita del calciatore de quo nella compilazione del relativo modulo di tesseramento.

Alla luce di quanto sopra, questa Commissione non ravvisa alcuna irregolarità nella posizione del calciatore Pane Gianluca che ha preso parte alla gara Audace Decollatura - Motta Santa Lucia dell'8.3.2009 nelle file della società ospitante.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 126 della società A.S. VIBO CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 18.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Montesoro – Vibo Calcio a 5 dell'1.3.2009 – con il punteggio di 0 – 6, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

## RILEVA

La società Vibo Calcio a 5 impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la mancata partecipazione della stessa alla partita in epigrafe. Nel ribadire tutte le argomentazioni addotte nel ricorso di primo grado, censura un vizio riconducibile ad omessa motivazione e quindi a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione stessa.

I rilievi non meritano pregio in quanto il giudice di prime cure non si è solo limitato al mero ossequi del disposto dell'art.34 C.G.S., che impone una sintetica motivazione, ma ha, al contrario, puntualmente argomentato la sua decisione con iter logico-argomentativo scevro da vizi e che appare, a questa Commissione, condivisibile anche nel merito.

Il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 127 della società POL. D. REAL SPILINGA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 18.03.2009 (Squalifica calciatore DOTRO Pasquale fino al 18.12.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
ritenuto che dal supplemento di referto risulta in maniera chiara ed inequivoca che a fine gara l'arbitro veniva avvicinato da una persona la quale dichiarava di essere Dotro Pasquale e di non essere in distinta perché infortunato;  
che lo stesso teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e, dopo averlo afferrato per un braccio lo colpiva con un violento calcio alla gamba dx;  
che a seguito di ciò si creava un parapiglia ed alcune persone entravano in campo nei pressi dello spogliatoio;  
che, ad un certo punto, l'arbitro cominciava a correre per sottrarsi al tentativo, posto in essere da una di queste persone non identificata, di colpirlo con alcuni calci;  
che i due non venivano in contatto per l'intervento del capitano del Real Spilinga e del dirigente Miceli Michele;  
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 128 della società A.S. PAGLIARELLE CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n°46 del 25.03.2009 (Squalifica del campo di gioco per UNA giornata, ammenda di € 387,00, squalifica calciatori COSTANZO Luigi e GAROFALO Giuseppe per SEI giornate, squalifica calciatore RIZZA Alessandro fino al 30.03.2010, inibizione Sig. CAMIGLIANO Salvatore fino al 31.05.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;

RILEVA

In via preliminare ai sensi dell'art. 45, comma 3 lett. c) del C.G.S. l'inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica per una giornata del campo di gioco;  
ritenuto che da supplemento di referto risulta che, a fine gara, il dirigente Camigliano Salvatore ed i giocatori Costanzo e Garofalo si rendevano responsabili dei fatti a ciascuno ascritti;  
che relativamente alla squalifica del calciatore Garofalo Giuseppe, la stessa può essere ridotta in considerazione della non reiterazione del comportamento a lui addebitabile;  
che, altresì, conforme a giustizia ridurre l'ammenda inflitta alla società Pagliarelle Calcio;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara;  
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GAROFALO Giuseppe a CINQUE giornate;  
riduce l'ammenda ad € 300,00;  
conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 129 della società A.S. CATAFORIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 25.03.2009 (Punizione sportiva perdita della con il punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante;

## RILEVA

La società A.S. Cataforio impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la mancata partecipazione alla gara in epigrafe, assumendo che in primo grado non sono stati tenuti in debito conto gli elementi che integrerebbero la causa di forza maggiore contemplata all'art. 55 comma 1 N.O.I.F.;

Invero le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado per il rigetto delle ragioni della società Cataforio appaiono assolutamente condivisibili.

Anche questa Commissione riscontra nel comportamento tenuto dalla reclamante un rilevante grado di imprudenza e negligenza per avere intrapreso tardivamente il viaggio di trasferimento verso la destinazione della trasferta.

Il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 130 della società S.C. BAR AMARANTO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 25.03.2009 (Punizione sportiva perdita della con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2009, penalizzazione di CINQUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, inibizione Sig. ROMEO Santo fino al 30.06.2009).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società Bar Amaranto reclamante e la Taureana che controdeduce

## RILEVA

La S.S. Bar Amaranto si duole delle decisioni assunte dal giudice di primo grado assumendo che per i fatti accaduti esuli totalmente la propria responsabilità ai sensi del C.G.S..

L'assunto si fonda su una serie di argomentazioni, tra le quali, le più rilevanti possono sintetizzarsi nell'aver il Presidente assolto agli obblighi di vigilanza imposti dalla normativa, nella circostanza secondo cui i fatti siano avvenuti fuori dall'impianto sportivo di Archi e da ultimo nell'assoluta imprevedibilità del loro verificarsi da parte della società cui ne viene addebitata la responsabilità.

Passando all'esame del merito dei fatti stessi la reclamante sostiene che il rapporto dell'arbitro e la distinta di gara della società Taureana sono stati redatti in forma generica e imprecisa concorrendo ad ingenerare notevoli dubbi sui reali autori delle violenze e addirittura sulle vittime delle stesse.

Si è costituita anche la Taureana che ha prodotto controdeduzioni ed è comparsa alla seduta odierna.

Le argomentazioni della società Amaranto sono totalmente destituite di fondamento sia per la parte che intende dimostrare la carenza di responsabilità e, che per la parte relativa al merito, che suonano addirittura provocatorie nella parte in cui sollevano dubbi sull'identità dei soggetti vittime dell'aggressione

Il rapporto dell'arbitro, integrato dal supplemento, redatto in maniera chiara e circostanziata sgombra il campo da ogni dubbio sulla dinamica che ha dato luogo ai fatti, inconfutabili nella loro gravità.

Anche le sanzioni appaiono congrue ed adeguate agli episodi di violenza aggravati tra l'altro dal connotato della gratuità che, laddove possibile, ne accentua la brutalità.

Pur tutto quanto sopra esposto il reclamo è da rigettarsi.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi